

 	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI" Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado Via C. Beccaria, 8 – 72015 Pezze di Greco (BR) Tel./Fax 080 4897423 – e-mail: bric80600r@istruzione.it PEC: bric80600r@pec.istruzione.it	
Sito web: http://www.comprensivogalilei.edu.it – C.M. BRIC80600R – Codice Fiscale: 81003430741		

Circ. n. 23/25

Pezze di Greco, data del protocollo

**Ai DOCENTI SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO**

ALL'ALBO ON LINE

e, p.c. **Al DSGA**

OGGETTO: Assegnazione ore eccedenti pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Facendo seguito alla liberatoria di cui alla nota prot. n. 16536 del 16 *settembre* 2025 del competente ATP di Brindisi, s'informano i Sigg. Docenti che sono disponibili in organico di fatto i seguenti spezzoni orario (ore eccedenti pari o inferiori a 6 ore settimanali):

- **CLASSE DI CONCORSO AM48 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO n. 6 ore** – Scuola Secondaria Primo Grado "G. Fortunato" – Montalbano;
- **CLASSE DI CONCORSO AM01 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO n. 6 ore** – Scuola Secondaria Primo Grado "G. Fortunato" – Montalbano;
- **CLASSE DI CONCORSO AM2A – Lingua straniera Francese n. 2 ore** – Scuola Secondaria Primo Grado "G. Fortunato" – Montalbano.

A tal fine si specifica che, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 4 dell'OM 88/2024:

"2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.

4. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto."

A tal fine le *ore eccedenti* saranno attribuite secondo il seguente ordine di priorità:

1^ FASE

Docenti interni con contratto a tempo indeterminato in 'esubero', con tutte o parte delle ore a disposizione, in possesso di corrispondente abilitazione o affine. In subordine ai docenti (sempre se in situazione di "esubero") *in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina*.

2^ FASE

Docenti interni con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/08 (che ne fanno richiesta) con diritto al completamento cattedra, *forniti di abilitazione per l'insegnamento cui si riferisce lo spezzone*, anche se non coincidente con l'insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto.

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all'insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso;

NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento solo fino a 18 ore settimanali di lezione.

3^ FASE

Docenti interni con contratto a tempo indeterminato ad orario completo (che ne fanno richiesta):

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza ai docenti titolari nell'organico d'istituto scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della nomina, ed in subordine ai docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione della suddetta classe di concorso. Successivamente:

- a) ai docenti di ruolo in servizio nella scuola che sono in possesso della relativa abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, ma che insegnano in altre classi di concorso;
- b) ai docenti di ruolo in servizio nella scuola che non sono in possesso della relativa abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, ma che insegnano in altre classi di concorso, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina oggetto dell'incarico, ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con l'insegnamento da impartire (Art.1, comma 79, legge 107/2015 e art. 2, c. 2 dell'OM 88/2024).

NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento fino a 24 ore settimanali di lezione.

4^ FASE

Docenti interni con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o al 31/08 ad orario completo (che ne fanno richiesta):

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all'insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso;

NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento fino a 24 ore settimanali di lezione.

Ove residuassero ore disponibili:

5^ FASE

Supplenti da nominare dalle corrispondenti graduatorie d'istituto.

NB: i suddetti docenti saranno destinatari di una nomina fino al 30 giugno 2024.

Si specifica quanto segue:

- l'accettazione di tali ore è possibile se vi è **compatibilità oraria** nella scuola di appartenenza e/o con altre scuole;
- il personale di ruolo o non di ruolo in regime di **part-time** non può in nessun caso, ottenere ore aggiuntive d'insegnamento (art. 38 c. 8 CCNL 29/11/2007);
- l'eventuale raggiungimento di n. 24 ore settimanali impedisce la possibilità di avere **altri incarichi aggiuntivi** (quali IDEI, ore eccedenti di educazione fisica) per tutto l'anno scolastico;
- nei confronti dei docenti con orario cattedra di 18 ore con una o più **ore a disposizione** verranno retribuite solo le ore eccedenti le 18 (Es. cattedra di 17h + 1h; ore eccedenti da assegnare 3h; ore eccedenti retribuibili 2h)

I docenti interessati sono invitati a produrre **istanza scritta** entro il **22/09/2025** inviandola all'indirizzo e-mail bric80600r@istruzione.it, su modello allegato al presente avviso .

La mancata comunicazione equivale a rinuncia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierluca RENNA

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*